

Statuto della Società Holding

TITOLO I DEFINIZIONI

1 Definizioni

Ai fini del presente Statuto, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:

- 1.1 **"Azioni"** indica le azioni, di qualsiasi categoria, della Società nonché i diritti di opzione, i *warrant*, le obbligazioni convertibili e qualsiasi altro strumento finanziario convertibile in, o che dia diritto a ricevere, a qualsiasi titolo, azioni della Società.
- 1.2 **"Azioni A"** indica le azioni di categoria A.
- 1.3 **"Azioni B"** indica le azioni di categoria B.
- 1.4 **"Codice Civile"** indica il codice civile italiano, come approvato con Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 e successivamente modificato.
- 1.5 **"Società Controllate"** hanno il significato previsto dall'articolo 2359, primo comma, n. 1, del Codice Civile.
- 1.6 **"Socio"** o **"Soci"** indica, individualmente o collettivamente, qualsiasi socio della Società.

TITOLO II DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO SOCIALE, DURATA

2 Denominazione

La società è denominata [●] S.p.A. ("**Società**")

3 Sede e domicilio dei Soci

- 3.1 La Società ha sede in Monza (MB).
- 3.2 Previa delibera dell'assemblea straordinaria possono essere istituite sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, depositi, recapiti ed uffici distaccati ovvero sopprimere quelle esistenti.

4 Oggetto

- 4.1 La Società ha per oggetto l'attività di assunzione e gestione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, incluse start up, che abbiano quale oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato, servizio di recupero di materia ed energia da rifiuti solidi urbani e/o servizio di igiene ambientale e/o servizio di teleriscaldamento e/o altri servizi pubblici e potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale che potrà essere svolta anche a favore di enti e società controllate e/o collegate (società strumentali).
- 4.2 La Società potrà rendere ogni servizio e compiere qualsiasi operazione, consentita dalla legge, prevalentemente a favore dei soci e/o società controllate e/o per conto di terzi, che si ponga in rapporto di strumentalità con la realizzazione del proprio oggetto sociale; pertanto la Società potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria ritenute necessarie od utili per la realizzazione del proprio oggetto

sociale o comunque attinenti al medesimo, concedendo anche fideiussioni, ipoteche, avalli ed in genere garanzie reali o personali, anche in favore e nell'interesse di terzi.

- 4.3** La Società opera nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dai principi Comunitari in materia di tutela della concorrenza nei mercati e di affidamento in house providing, nonché dei limiti fissati dall'ordinamento giuridico nazionale. Oltre l'80% del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico o dagli Enti pubblici soci. L'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

5 Durata e recesso

- 5.1** La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

TITOLO III CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI

6 Capitale sociale

- 6.1** Il capitale sociale della Società è pari a Euro [●] rappresentato da n. [●] azioni ordinarie del valore nominale di Euro [●] cadauna.
- 6.2** Il capitale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
- 6.3** La quota di partecipazione degli Enti pubblici territoriali, in ogni caso, non potrà essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale. È esclusa la cessione di azioni a soggetti privati.
- 6.4** Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alle delibere riguardanti l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

7 Azioni

- 7.1** Le Azioni sono nominative e sono rappresentate da certificati azionari.
- 7.2** Le Azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà si applicano le disposizioni di legge.
- 7.3** Le Azioni A sono dotate di tutti i diritti patrimoniali e amministrativi previsti dal Codice Civile per le azioni ordinarie, degli altri diritti previsti nel presente Statuto e, in particolare, de:

7.3.1 i diritti amministrativi di cui al Paragrafo 15.2.2.

A fini di chiarezza si precisa che ogni Azione A dà diritto a un voto nelle assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie, della Società, e nelle assemblee di categoria.

- 7.4** Le Azioni B sono dotate di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi, degli altri diritti previsti nel presente Statuto e, in particolare, de

7.4.1 i diritti amministrativi di cui al Paragrafo 15.2.1.

A fini di chiarezza si precisa che ogni Azione B dà diritto a un voto nelle assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie, della Società, e nelle assemblee di categoria.

8 Variazioni capitale sociale

- 8.1** Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria, secondo le modalità ed i termini dalla stessa prefissati, in conformità alle disposizioni legislative in materia, ferma restando la titolarità dell'intero capitale sociale in capo agli Enti Pubblici, secondo quanto stabilito nel precedente articolo 6.
- 8.2** Il capitale sociale può, inoltre, essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei Soci. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'Organo Amministrativo potrà richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE AZIONI E DEI LORO TRASFERIMENTI

9 Trasferimenti e prelazioni

- 9.1** Il trasferimento di tutte le, o parte delle, Azioni, delle obbligazioni convertibili, e di ogni altro titolo reale sulle Azioni è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.
- 9.2** Qualora un Socio ("**Socio Alienante**") intenda trasferire, in tutto od in parte, le proprie Azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende Azioni in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente informare di tale volontà l'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata A.R. ovvero a mezzo PEC, indicando nella stessa le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo (o, nel caso in cui il trasferimento sia a titolo gratuito o non preveda un corrispettivo in danaro, il valore attribuito alle azioni) e le modalità di pagamento ("**Comunicazione del Socio Alienante**"). L'Organo Amministrativo provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento, a dare comunicazione dell'offerta a tutti gli altri soci.
- 9.3** I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le Azioni o i diritti di opzione offerti in vendita nella Comunicazione del Socio Alienante e alle condizioni ivi indicate.
- 9.4** Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il Socio dichiari di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni offerte in vendita (ovvero sul valore delle stesse in caso in cui non sia previsto un prezzo o di trasferimento a titolo gratuito), il prezzo (o il valore) deve essere determinato da un terzo arbitratore designato di comune accordo tra la Società ed il socio che intende effettuare il trasferimento ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Monza.
- Il terzo arbitratore procederà ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, cod. civ. e determinerà il prezzo (o valore) di cessione delle azioni in base al valore corrente della Società. Le spese per l'arbitraggio, nel caso in cui la determinazione contestata risulti corretta, rimangono a carico del socio che ha richiesto la rideterminazione del prezzo (o del valore).
- 9.5** Qualora il diritto di prelazione non sia esercitato entro il termine sopra indicato, il Socio Alienante sarà libero di trasferire tutte le Azioni offerte in prelazione al cessionario indicato nella Comunicazione del Socio Alienante, purché il trasferimento venga perfezionato in

stretta conformità a quanto indicato nella Comunicazione del Socio Alienante ed entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dalla data di ricezione da parte della Comunicazione del Socio Alienante.

- 9.6** L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC delle proposte di acquisto pervenute.
- 9.7** Nell'ipotesi in cui il diritto di prelazione fosse esercitato da parte di più di un Socio, le Azioni offerte spetteranno ai Soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Nel caso in cui alcuni dei soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione ed uno o più soci che hanno esercitato tale diritto abbiano altresì dichiarato di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non hanno esercitato la prelazione, l'Organo Amministrativo, con la medesima comunicazione di cui al punto 9.6., offrirà al socio o ai soci che abbiano manifestato tale disponibilità queste ulteriori azioni secondo criteri proporzionali e quel o quei soci potranno rendersene acquirenti entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione mediante dichiarazione scritta indirizzata all'Organo Amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
- 9.8** Le Azioni non acquistate dai soci, nel rispetto dei termini e delle forme stabiliti nei punti che precedono, potranno essere trasferite dal socio offerente al soggetto ed alle condizioni indicati nella comunicazione sub 9.2., entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione previsto sub 9.3.. Qualora il trasferimento non venga perfezionato entro il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, il trasferimento torna ad essere soggetto ai vincoli di cui al presente articolo.
- 9.9** Qualora nella Comunicazione del Socio Alienante sia indicato come acquirente un soggetto già Socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri Soci.
- 9.10** I Soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, in relazione al possesso azionario emergente dall'iscrizione nel Libro Soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale. Per la cessione dei diritti vale la stessa procedura prevista per la vendita delle azioni.

10 Obbligazioni e finanziamenti

- 10.1** La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, nei limiti e con le modalità dell'articolo 2410 del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge.
- 10.2** L'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso verso i Soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, se effettuata in ottemperanza alle disposizioni del CICR, ai sensi dell'Articolo 11, terzo comma D. Leg.vo 1 settembre 1993 n.385 (Testo Unico Bancario) e successive modifiche.
- 10.3** Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contratta pattuizione risultante da atto scritto.

TITOLO V ASSEMBLEA

11 Assemblea

- 11.1** L'assemblea è costituita da tutti gli azionisti e, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi in cui la legge consente di avvalersi di tale maggior termine.
- 11.2** Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta, conferita nel rispetto dei limiti previsti, da un proprio delegato, purché non Amministratore, Sindaco e dipendente della Società, fatte salve inoltre le altre limitazioni contenute nell'articolo 2373 del Codice Civile.
- 11.3** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta far constatare il diritto di intervento all'assemblea medesima, anche per delega.

12 Convocazione

- 12.1** L'assemblea è convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
- 12.2** L'assemblea deve essere convocata senza ritardo quando lo richieda il collegio sindacale.
- 12.3** L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e, eventualmente, della data di seconda convocazione. L'avviso di convocazione viene inviato con lettera raccomandata A.R., PEC, ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 12.4** Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate con le modalità di cui al precedente Paragrafo 12.3, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti effettivi del collegio sindacale.
- 12.5** L'assemblea può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altri paesi dell'Unione Europea.

13 Riunione per video conferenza o teleconferenza

- 13.1** L'assemblea si potrà svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, sarà necessario che:
- 13.1.1** sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 13.1.2** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
- 13.1.3** sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 13.2** Alle condizioni di cui al Paragrafo 13.1, è inoltre consentito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

14 Presidenza dell'assemblea

- 14.1** L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dalla persona eletta (senza limitazione alcuna) dalla maggioranza dei presenti.
- 14.2** Il presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.
- 14.3** Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
- 14.4** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto (a) dal presidente e dal segretario o (b) dal notaio.

15 Deliberazioni

- 15.1** L'assemblea dei Soci delibera:
- (a) su tutte le materie previste dal Codice Civile;
 - (b) la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - (c) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e revisore;
 - (d) sulle operazioni di aggregazione industriale (in qualsiasi forma attuate) con altri operatori ovunque ubicati;
 - (e) ai sensi dell'art. 2364 n. 5) del Codice Civile, l'autorizzazione alle decisioni di costituzione di società, partecipazione a consorzi e altre analoghe forme di stabile aggregazione di imprese, nonché di acquisizione/cessione di partecipazioni e/o interessenze o di scioglimento di e/o recesso da società, consorzi e altre forme di aggregazione stabile di imprese;
 - (f) ai sensi dell'art. 2364 n. 5) del Codice Civile, l'autorizzazione all'espressione di voto da parte dell'organo amministrativo della Società nelle assemblee della Società Controllate che abbiano per oggetto le seguenti materie:
 - (i) fusioni e scissioni societarie;
 - (ii) modifiche statutarie;
 - (iii) scioglimento e liquidazione;
 - (iv) operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - (v) emissioni di titoli di debito;
 - (vi) operazioni di aggregazione industriale (in qualsiasi forma attuate) con altri operatori ovunque ubicati;
 - (vii) su ogni e qualsivoglia eventuale deliberazione riguardante la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato;
 - (viii) approvazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del budget dell'esercizio successivo, corredato dal piano relativo agli interventi da realizzare nell'ambito dell'oggetto sociale;

- (ix) approvazione di piani strategici aziendali, ivi incluso il piano d'impresa, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni; approvazione di accordi di collaborazione con operatori del settore;
- (x) compimento di investimenti e/o disinvestimenti nei territori dei Soci titolari delle Azioni B, anche per iniziative di carattere sociale, culturale e ambientale;
- (xi) costituzione di società, partecipazione a consorzi e altre analoghe forme di stabile aggregazione di imprese, nonché di acquisizione/cessione di partecipazioni e/o interessenze o di scioglimento di e/o recesso da società, consorzi e altre forme di aggregazione stabile di imprese;
- (xii) nomina delle cariche sociali e determinazione dei compensi spettanti agli amministratori, nei limiti stabiliti dall'ordinamento anche con riferimento a eventuali incarichi speciali.

15.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera, in prima e in ogni successiva convocazione, con le maggioranze previste dalla legge, fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto:

15.2.1 le materie di cui al precedente Paragrafo 15.1(f)(x), per cui sarà necessario la presenza e il voto favorevole dei Soci titolari delle Azioni B;

15.2.2 le materie di cui ai precedenti Paragrafi 15.1(d), 15.1(f)(vi), 15.1(f)(vii), i soli Soci titolari delle Azioni A avranno diritto di voto.

15.3 Fermo restando quanto indicato ai precedenti paragrafi, l'assemblea potrà deliberare validamente in relazione alle materie indicate all'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento Controllo Analogo di propria competenza, solo a seguito dell'ottenimento di un parere preventivo da parte del Comitato di Controllo Congiunto che l'autorizzi in tal senso, secondo le modalità stabilite dal Regolamento stesso.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

16 Organo amministrativo

16.1 La Società potrà essere amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, alternativamente:

(a) da un amministratore unico; ovvero

(b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto verrà deciso dai soci all'atto della nomina ("**Consiglio di Amministrazione**").

16.2 L'organo amministrativo è investito in via esclusiva di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge o il presente statuto riserva espressamente all'assemblea e di quanto indicato dal successivo Paragrafo 16.3.

16.3 L'organo amministrativo potrà deliberare validamente o assumere determinate in relazione alle materie indicate all'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento Controllo Analogo di propria competenza solo a seguito dell'ottenimento di un parere preventivo da parte del Comitato di Controllo Congiunto che l'autorizzi in tal senso, secondo le modalità stabilite dal Regolamento stesso.

- 16.4** Gli amministratori possono essere anche non soci e l'organo amministrativo resta in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 esercizi sociali; esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della sua carica. Gli amministratori sono rieleggibili.
- 16.5** L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In difetto, per questi ultimi provvede il Consiglio di Amministrazione, sentito il collegio sindacale.
- 16.6** Fino a diversa deliberazione dell'assemblea, gli amministratori sono vincolati dalle restrizioni di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

17 Nomina e cessazione del Consiglio di Amministrazione

- 17.1** Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso tra i generi per le società controllate dalle Amministrazioni Pubbliche.
- 17.2** La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai soci che rappresentino una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale sociale della Società e sottoscritte dai rappresentanti degli stessi.
- 17.3** Ogni socio potrà sottoscrivere ed esprimere il proprio voto per un'unica lista. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:
- (i) Candidato: voto di lista fratto 1;
 - (ii) Candidato: voto di lista fratto 2;
 - (iii) Candidato: voto di lista fratto 3
 - (iv) Candidato: voto di lista fratto 4
 - (v) Candidato: voto di lista fratto 5
- 17.4** Risulteranno eletti coloro che, nel limite degli Amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.
- 17.5** Qualora non si addivenisse alla nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione con la procedura di cui al precedente Paragrafo 17.3, tutti gli amministratori o quelli mancanti, a seconda del caso, saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.
- 17.6** Se per dimissioni o per altre cause, nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli amministratori rimasti in carica provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che deve essere tempestivamente convocata. Gli amministratori successivamente nominati dall'assemblea scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 2386, secondo e terzo comma, c.c.

18 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 18.1** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
- 18.2** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, convoca il Consiglio di Amministrazione, nella sede della Società o altrove, ogni volta il presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richiedano 2 amministratori o il collegio sindacale.
- 18.3** L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato agli amministratori e ai sindaci effettivi, anche con lettera raccomandata A.R., messaggio di posta elettronica o PEC, almeno 3 giorni prima della data della riunione, ovvero, in caso d'urgenza, almeno 1 giorno prima della data fissata per la riunione
- 18.4** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci effettivi in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 18.5** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.
- 18.6** Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Segretario.
- 18.7** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che (a) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, (b) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, (c) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e (d) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Alle medesime condizioni, è inoltre consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
- 18.8** Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere formato apposito verbale sottoscritto dal Presidente o chi ne fa le veci e dal Segretario da annotarsi nel relativo libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

19 Poteri e funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 19.1** Al Presidente, fatte salve ulteriori funzioni delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione, compete la gestione dei rapporti fra la Società ed i Soci e gli Enti pubblici istituzionali e tutte le altre attività per le quali il Consiglio di Amministrazione potrà conferirgli idonei poteri.
- 19.2** Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio nonché l'uso della firma sociale. Egli ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, nonché di rinunciare agli atti di giudizio, fatte salve le competenze del Direttore Generale. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

- 19.3** Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società. In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vice-Presidente.

20 Deleghe di gestione

- 20.1** Il Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri che riterrà più rispondenti all'attuazione dell'oggetto sociale, può delegare, nei limiti stabiliti dalla legge, i propri poteri di amministrazione al Presidente, individuando i poteri delegabili e le modalità di esercizio degli stessi.

- 20.2** Non sono delegabili le seguenti attribuzioni:

- (a) le proposte riguardanti il piano industriale e il piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento con le quali attuarli;
- (b) il conferimento, la modifica o la revoca di poteri;
- (c) la nomina e la revoca del Direttore Generale.

21 Direttore Generale

- 21.1** L'Organo Amministrativo può nominare il Direttore Generale con un mandato della durata massima di tre anni, rinnovabile. L'Organo Amministrativo determina inoltre le modalità di sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o di impedimento o di vacanza del posto.

- 21.2** Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa della Società ed in particolare, avvalendosi della struttura della Società:

- (a) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base anche dei risultati economici raggiunti;
- (b) sottopone all'Organo Amministrativo lo schema del bilancio e delle relazioni programmatiche e previsionali;
- (c) può formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Organo Amministrativo;
- (d) partecipa, senza voto, alle sedute dell'Organo Amministrativo e ne esegue o fa eseguire dalla struttura le deliberazioni;
- (e) dirige il personale della Società; provvede, nel rispetto di legge e regolamenti e contratti applicabili, alle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato, adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;
- (f) provvede, nei limiti posti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, agli appalti ed all'acquisizione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale della Società, senza limiti di valore;
- (g) esercita le altre prerogative attribuite dai regolamenti di direzione e coordinamento eventualmente adottati e vigenti di tempo in tempo.

CAPO VII ORGANI DI CONTROLLO

22 Collegio Sindacale

- 22.1** Il collegio sindacale è composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti che saranno nominati dall'assemblea dei soci, nel rispetto della normativa di riferimento in materia di equilibrio di genere negli organi delle società controllate dalle Amministrazioni Pubbliche.
- 22.2** La nomina del Presidente del Collegio Sindacale è di esclusiva competenza dell'assemblea.
- 22.3** I sindaci durano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili.
- 22.4** I doveri e le attribuzioni dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.
- 22.5** L'assemblea che nomina i sindaci determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
- 22.6** Le riunioni del collegio sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che (i) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, (ii) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, (iii) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e (iv) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Alle medesime condizioni, è inoltre consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

23 Revisione legale dei conti

- 23.1** La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 23.2** I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore legale o della società di revisione sono regolati dalla legge.

24 Comitato tecnico per il controllo analogo

- 24.1** I soci della Società esercitano sulle attività della società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso il "Comitato di Controllo Congiunto".
- 24.2** Il controllo è effettuato dal Comitato di Controllo Congiunto in forma di indirizzo (autorizzazione preventiva) – monitoraggio (controllo contestuale) – verifica (controllo finale).
- 24.3** Nel caso in cui alla Società siano affidati più servizi in house, si procederà alla costituzione di uno o più sottocomitati.
- 24.4** Il funzionamento, la nomina dei suoi componenti e le materie di competenza del Comitato di Controllo Congiunto (e degli eventuali sottocomitati) sono regolate da un apposito regolamento qui accluso quale **Allegato A** ("**Regolamento Controllo Analogo**").

CAPO VIII ALTRE DISPOSIZIONI

25 Bilancio

- 25.1** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 25.2** L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio che dovrà essere sottoposto all'esame dell'assemblea.
- 25.3** Al termine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo redige il bilancio nei termini e nelle forme previste dalla legge e procede a comunicarlo al Collegio Sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea dei soci per la sua approvazione. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere redatto entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.
- 25.4** Nei casi in cui si facesse ricorso alla dilazione del termine, l'Organo Amministrativo deve segnalare le ragioni della stessa nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile.

26 Ripartizione degli utili

- 26.1** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto l'importo indicato nell'articolo 2430 del Codice Civile, verranno ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi una differente destinazione.

27 Scioglimento

- 27.1** La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge. In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli articoli 2484 e seguenti codice civile.
- 27.2** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

28 Legge applicabile e foro competente

- 28.1** Lo Statuto e i diritti e obblighi che ne derivano sono disciplinati e interpretati secondo la legge italiana.
- 28.2** Tutte le controversie derivanti dallo Statuto saranno riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano, nei limiti di legge.

29 RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato in questo statuto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Allegato A – Regolamento Controllo Analogico

Allegato 8.1 ii) – Statuto della Società Operativa Acqua

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO SOCIALE, DURATA

1 Denominazione

La società è denominata [●] ("**Società**")

2 Sede e domicilio dei soci

2.1 La Società ha sede in Monza (MB), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese (l'Organo Amministrativo può modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato, effettuando la prescritta pubblicità nel Registro Imprese).

2.2 La Società, nei modi di legge e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e preposizioni institorie, purché nell'ambito del territorio della Repubblica italiana.

2.3 L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, filiali e succursali dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

2.4 Il domicilio dei soci, l'indirizzo PEC, l'indirizzo di posta elettronica o altri recapiti, ai fini di ogni rapporto con la Società e ai fini di tutte le comunicazioni previste da questo statuto o comunque da effettuarsi dalla Società ai soci, sono quelli che risultano dalla documentazione pubblicata nel Registro delle Imprese o che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

3 Oggetto

3.1 L'oggetto sociale è costituito da

a) la gestione, in via diretta e/o attraverso società totalmente controllate, del servizio idrico integrato prevalentemente a favore dei soci, nelle fasi di ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione e, in generale, dalla commercializzazione dell'acqua per usi sia civili che industriali ed agricoli e per altri tipi di utilizzazioni. In particolare, svolge, prevalentemente a favore dei soci, l'attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete, degli impianti e delle dotazioni strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato, avvalendosi di mezzi propri, di contribuzioni di enti soci e di pagamenti di enti pubblici e di soggetti privati;

b) la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio di competenza degli Enti pubblici soci e assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti i servizi gestiti e, in particolare,

- la progettazione, costruzione e/o gestione di impianti per lo stoccaggio, il trattamento, il recupero, lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali e di ogni altra categoria di rifiuti prevista dalle norme vigenti;
- il servizio di raccolta di qualsiasi tipologia di rifiuti comprese le frazioni destinate al riutilizzo e/o commercializzazione;
- la gestione di attività diverse di igiene urbana ed ambientale quali: spurgo pozzi neri, raccolta rifiuti ingombranti e assimilabili, derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, verde pubblico, spazzamento neve;

- la gestione di reti per il trasporto e la distribuzione di energia termica oltre agli impianti per l'alimentazione delle suddette reti, ivi compreso il servizio di teleriscaldamento;
- la produzione, la distribuzione e vendita di energia elettrica prodotta tramite impianti di cogenerazione, turboespansione, da energie rinnovabili e non;
- la commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti.

3.2 La Società può altresì svolgere, prevalentemente a favore dei soci, tutte le attività di natura strumentale o funzionale a quanto previsto al primo comma, ivi comprese quelle relative alla gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue, quelle di messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati, quelle di ricerca e coltivazione di sorgenti di acque minerali, il loro imbottigliamento e la loro commercializzazione, quelle di raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione, quelle di gestione dei servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque quali la verifica dei consumi, la bollettazione, la riscossione delle tariffe e la commercializzazione dei prodotti di smaltimento.

3.3 La Società può altresì curare lo studio, lo sviluppo, la gestione e la commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente e promuovere, anche d'intesa con Università ed Enti di ricerca, l'effettuazione di indagini scientifiche attinenti il settore idrico nonché la formazione nel medesimo settore.

3.4 La Società potrà rendere ogni servizio e compiere qualsiasi operazione, consentita dalla legge, prevalentemente a favore dei soci, o per conto di terzi, che si ponga in rapporto di strumentalità con la realizzazione del proprio oggetto sociale; pertanto la Società potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria ritenute necessarie od utili per la realizzazione del proprio oggetto sociale o comunque attinenti al medesimo, concedendo anche fideiussioni, ipoteche, avalli ed in genere garanzie reali o personali, anche in favore e nell'interesse di terzi. Inoltre, la Società potrà assumere – non a scopo di collocamento, purché ciò sia strumentale od opportuno in vista del raggiungimento del proprio scopo sociale – partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma in altre società, enti, associazioni, consorzi e fondazioni di partecipazione aventi oggetto analogo, affine, complementare, connesso o funzionale al proprio.

3.5 La Società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

4 Durata e recesso

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea, la quale potrà altresì disporre la proroga.

4.2 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società prima del termine sopra stabilito, nei soli casi previsti dal primo comma dell'articolo 2473 c.c. o nelle altre situazioni in cui la legge prevede inderogabilmente tale diritto. Termini e modalità di esercizio e liquidazione della partecipazione sono disciplinati dalle norme di legge in tema di società per azioni.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - TITOLI DI DEBITO - TRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI

5 Capitale sociale

- 5.1** Il capitale sociale della Società è di Euro 126.883.498,98 (*centoventisei milioni ottocentoottantaremila quattrocentonovantotto virgola novantotto*) ed è diviso in quote di partecipazione a sensi di legge, in misura proporzionale ai conferimenti effettuati da ciascun socio
- 5.2** Il capitale sociale può essere detenuto solo da Enti pubblici territoriali, direttamente o indirettamente mediante società a capitale interamente pubblico. È esclusa la cessione di partecipazioni a soggetti privati.
- 5.3** Il capitale sociale potrà essere aumentato in una o più volte, in base alle deliberazioni dell'Assemblea, per adeguarlo alle concrete esigenze della Società. L'aumento di capitale può essere deliberato ed attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, con l'osservanza delle norme di legge.
- 5.4** Nel rispetto delle norme di legge in materia, eventuali aumenti di capitale potranno essere eseguiti mediante conferimenti in natura di beni e/o di crediti.
- 5.5** I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
- 5.6** Le singole partecipazioni non possono essere costituite in pegno né date in alcuna forma di garanzia, se non previa autorizzazione dell'Assemblea.

6 Titoli di debito

- 6.1** La Società può emettere titoli di debito nominativi. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.
- 6.2** La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
- 6.3** I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.
- 6.4** La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese.
- 6.5** Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità.
- 6.6** I titoli di debito devono indicare:
- (a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, gli estremi di iscrizione al registro Imprese;
 - (b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
 - (c) gli estremi della delibera di emissione compresi i dati di iscrizione nel Registro Imprese;
 - (d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, eventuali diritti connessi al titolo, il modo di rimborso;

- (e) eventuali garanzie che li assistono;
- (f) ogni altra indicazione ritenuta utile dalla delibera di emissione.

6.7 I possessori di titoli adottano le loro decisioni a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del valore nominale dei titoli stessi, in qualsiasi forma purché sia assicurata la partecipazione alla decisione di tutti i possessori di titoli e la decisione finale venga fatta constare da documento scritto.

6.8 In particolare i possessori di titoli possono assumere decisioni in ordine:

- (a) alla nomina ed alla revoca di un rappresentante comune che abbia a dare esecuzione alle decisioni dei possessori stessi ed a tutelare gli interessi comuni nei rapporti con la società;
- (b) alle modificazioni delle condizioni del prestito;
- (c) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al rendiconto relativo;
- (d) agli altri oggetti di interesse comuni.

7 Diritto di prelazione

7.1 In ogni caso in cui un socio intenda trasferire per atto tra vivi, la propria partecipazione, agli altri soci spetta un diritto di prelazione in proporzione all'entità della partecipazione da ciascuno di essi detenuta nella Società.

Ai fini del presente articolo 7, nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

7.2 Per l'esercizio del diritto di prelazione sono stabilite le seguenti regole:

- (a) il socio che intende trasferire la propria partecipazione a terzi sia a titolo gratuito che oneroso, deve preventivamente offrirla agli altri soci, dandone comunicazione all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente i) l'indicazione del prezzo richiesto o, nel caso in cui il trasferimento sia a titolo gratuito o non preveda un corrispettivo in danaro, del valore attribuito alla partecipazione, ii) delle modalità di pagamento e di tutte le condizioni contrattuali del trasferimento, iii) nonché le generalità complete del soggetto che si propone come acquirente, che deve comunque soddisfare ai requisiti di cui al precedente articolo 5. L'Organo Amministrativo, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 9, provvede a darne comunicazione agli altri soci entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta lettera raccomandata, comunicando al contempo l'eventuale intervenuto gradimento di cui al successivo art. 9;
- (b) i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione predetta, manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare i quantitativi loro riservati della

partecipazione offerta e possono altresì dichiarare di essere disposti ad acquistare anche le quote offerte agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

Nel caso in cui la comunicazione dell'Organo Amministrativo sub a) riguardi un trasferimento a titolo gratuito o con un corrispettivo diverso dal danaro, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la predetta dichiarazione, accettare l'acquisto della partecipazione al valore attribuitole e, nel medesimo termine di 30 (trenta) giorni, mettere a disposizione l'importo in danaro corrispondente all'offerente presso l'organo amministrativo.

Nel caso in cui la medesima comunicazione sub a) riguardi un trasferimento a titolo oneroso, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la dichiarazione di cui sopra, accettare l'acquisto della partecipazione offerta al prezzo ed alle condizioni esposte nella comunicazione predetta;

- (c) qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio dichiari di non essere d'accordo sul prezzo della partecipazione offerta in vendita (ovvero sul valore delle stesse in caso in cui non sia previsto un prezzo) , il prezzo (o il valore) deve essere determinato da un terzo arbitratore designato di comune accordo tra la Società ed il socio che intende effettuare il trasferimento ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Monza.

Il terzo arbitratore procederà ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, cod. civ. e determinerà il prezzo (o valore) di cessione della partecipazione in base al valore corrente della Società. Le spese per l'arbitraggio, nel caso in cui la determinazione contestata risulti corretta, rimangono a carico del socio che ha richiesto la rideterminazione del prezzo (o del valore);

- (d) l'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione;
- (e) nel caso in cui alcuni dei soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione ed uno o più soci che hanno esercitato tale diritto abbiano altresì dichiarato di essere disposti ad acquistare anche le quote offerte agli altri soci che non hanno esercitato la prelazione, l'Organo Amministrativo, con la medesima comunicazione sub d), offrirà al socio o ai soci che abbiano manifestato tale disponibilità queste ulteriori quote secondo criteri proporzionali e quel o quei soci potranno rendersene acquirenti entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione mediante dichiarazione scritta indirizzata all'Organo Amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- (f) le partecipazioni non acquistate dai soci, nel rispetto dei termini e delle forme stabiliti nei punti che precedono e fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 9, potranno essere trasferite dal socio offerente al soggetto ed alle condizioni indicati nella comunicazione sub a), entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione previsto sub b). Qualora il trasferimento non venga perfezionato entro il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, il trasferimento torna ad essere soggetto ai vincoli di cui al presente articolo.

- 7.3** Ogni socio persona giuridica può liberamente trasferire tutta o parte della propria partecipazione a società facenti parte del medesimo gruppo, intendendosi per tali qualsiasi società direttamente o indirettamente controllante la società socia, ovvero direttamente o

indirettamente controllate dalla società socia o controllata dalla medesima società che controlla la società socia, secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 c.c.

- 7.4** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al trasferimento di diritti di opzione e di altri titoli o diritti che attribuiscono al cessionario il diritto di diventare socio della Società.

8 Gradimento

- 8.1** Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 8, richiamato comunque il rispetto del limite disposto dal precedente articolo 5, comma 1, i soci non potranno trasferire a terzi, in tutto o in parte, partecipazioni, diritti di opzione e altri titoli o diritti che attribuiscono al cessionario il diritto di diventare socio della Società, senza il preventivo gradimento dell'Organo Amministrativo il quale, con deliberazione motivata e tenuto conto delle informazioni e della documentazione fornita dalle parti interessate, potrà non autorizzare il trasferimento solamente ove il soggetto che viene proposto quale cessionario non presenti requisiti di adeguata capacità finanziaria anche in relazione ai programmi di investimento della Società, nonché di comprovata esperienza nel settore in cui opera la Società medesima.

In tal caso, a cura dell'Organo Amministrativo, si farà luogo ad apposita procedura per l'individuazione di un acquirente per il medesimo prezzo indicato dal socio che intende cedere la propria partecipazione o altri diritti ovvero, se del caso, per il diverso prezzo determinato con l'intervento di un terzo arbitratore, nominato secondo quanto stabilito dal secondo comma del precedente articolo 8, sub c).

La procedura dovrà essere completata entro il termine massimo di 200 (duecento) giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente articolo 8, sub b), scaduto infruttuosamente il quale l'Organo Amministrativo sarà tenuto ad autorizzare comunque la cessione. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 8, qualora l'Organo Amministrativo neghi il gradimento, il socio cedente potrà decidere di non procedere al trasferimento nei confronti del soggetto individuato ad esito della procedura di cui sopra.

- 8.2** La decisione sul gradimento dovrà essere comunicata dall'Organo Amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al secondo comma del precedente articolo 8, sub a).

Il gradimento si intenderà espresso in assenza di comunicazione nel medesimo termine.

- 8.3** Il gradimento dovrà essere in ogni caso negato, in tutto o in parte, nell'ipotesi in cui il trasferimento, per le caratteristiche del soggetto trasferitario e/o per la quota di partecipazione oggetto dello stesso, sia tale da far venir meno la condizione di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

9 Qualità di socio

- 9.1** La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata al presente statuto ed al disposto di tutte le deliberazioni dell'Assemblea anteriori all'acquisto di detta qualità.

10 Contributi e finanziamenti alla Società

- 10.1** Per far fronte alla realizzazione di interventi facenti parte dell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.

- 10.2** La Società può acquisire finanziamenti (infruttiferi, salvo contraria deliberazione dell'Assemblea) dai propri soci, con obbligo di rimborso, fatte salve le disposizioni di legge al riguardo ed osservati i limiti e le prescrizioni della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio 3 marzo 1994 ed eventuali modificazioni.

Per il rimborso di tali finanziamenti vale la postergazione disposta dalla legge.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

11 Organi della Società

- 11.1** Sono organi della Società:

- (a) l'Assemblea;
- (b) l'Organo amministrativo;
- (c) gli Organi di controllo.

- 11.2** La Società non corrisponde ai componenti degli organi societari trattamenti di fine mandato o gettoni di presenza. Non potranno essere deliberati, dopo lo svolgimento delle relative attività, eventuali premi di risultato.

12 Assemblea

- 12.1** L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed a questo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

- 12.2** L'Assemblea è convocata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza nei modi ordinari stabiliti dall'art 2479 bis c.c., con specificazione di data, ora, luogo ed argomenti da trattare, anche in località diversa dalla sede sociale (purché in Italia).

Il fax (comprovato da rapporto di ricezione) o la posta elettronica (anche non certificata, ma comunque con conferma di ricezione del messaggio) possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e purché inviati a numero/indirizzo autorizzato dal destinatario.

Ciascuno degli amministratori ha diritto di convocare l'Assemblea e ne ha l'obbligo ove ciò sia richiesto da tanti soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale, ovvero dall'organo di controllo.

Gli altri amministratori ed i sindaci devono essere informati della convocazione.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione, nell'ipotesi che alla data fissata non risultino intervenuti soci in numero tale da consentire la legale costituzione dell'Assemblea. In seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste dal successivo articolo 15.2.

- 12.3** Anche in mancanza di formale convocazione, le deliberazioni possono essere adottate con la presenza dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti o informati della riunione, purché nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento o degli argomenti.

- 12.4** L'Assemblea per la approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società (salvo i particolari obblighi di segnalazione delle ragioni della dilazione, disposti dalla legge).
- 12.5** L'Assemblea esercita il controllo sull'attività della società conformemente alle norme di riferimento per le società *in-house*, come meglio specificato nel successivo art. 24 del presente statuto.

13 Intervento e rappresentanza

- 13.1** Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci risultanti dal Registro delle Imprese. Essi potranno essere rappresentati in Assemblea da altra persona munita di procura generale o di specifica delega scritta, con le limitazioni di cui appresso.
- 13.2** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti, fatta avvertenza che la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società dalla stessa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti delle stesse. Indipendentemente dalla quota parte del capitale sociale rappresentato, non è ammesso al singolo socio e suo delegato rappresentare in Assemblea più di un altro socio.

14 Funzionamento dell'Assemblea

- 14.1** L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dal Vicepresidente; in caso di loro assenza od impedimento, da altra persona designata dagli intervenuti.
- 14.2** Il Presidente dell'Assemblea, salvo che il verbale debba essere redatto da Notaio, è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea medesima.
- 14.3** Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto dei soci ad intervenire all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni ed accertarne il risultato.
- 14.4** Il Presidente dell'Assemblea sottoscrive, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro.
- 14.5** L'Assemblea può svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:
- al Presidente sia consentito accertare, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, l'identità dei partecipanti e la legittimazione degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - al soggetto verbalizzante deve essere sia consentito percepire chiaramente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti deve essere sia consentito partecipare alla discussione e votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di contestazioni potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, l'eventuale videoregistrazione della videoconferenza.

15 Deliberazioni

15.1 L'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze rispettivamente previste dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.

15.2 L'Assemblea delibera:

- (a) su tutte le materie previste dal Codice Civile;
- (b) la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, determinandone i relativi compensi;
- (c) sulle emissioni di titoli di debito;
- (d) l'autorizzazione alle decisioni di costituzione di società, partecipazione a consorzi e altre analoghe forme di stabile aggregazione di imprese, nonché di acquisizione/cessione di partecipazioni e/o interessenze o di scioglimento di e/o recesso da società, consorzi e altre forme di aggregazione stabile di imprese;
- (e) designazione di rappresentanti nell'ambito di società controllate e/o partecipate;
- (f) approvazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del budget dell'esercizio successivo, corredato dal piano relativo agli interventi da realizzare nell'ambito dell'oggetto sociale;
- (g) approvazione di piani strategici aziendali, ivi incluso il piano d'impresa, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni; approvazione di accordi di collaborazione con operatori del settore.

15.3 Con riferimento alle seguenti materie:

- (a) riduzioni ed aumenti del capitale sociale (salvo quelli obbligatori per legge)
- (b) fusioni e scissioni societarie
- (c) modifiche statutarie
- (d) scioglimento e liquidazione della Società
- (e) emissione di titoli di debito
- (f) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera con la maggioranza assoluta del capitale sociale, in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando è presente la maggioranza del capitale sociale e delibera con la maggioranza assoluta del capitale presente.

Fermo restando quanto indicato ai precedenti paragrafi, l'Assemblea potrà deliberare validamente in relazione alle materie indicate all'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento Controllo Analogico di propria competenza, solo a seguito dell'ottenimento di un parere preventivo da parte del Comitato di Controllo Congiunto che l'autorizzi in tal senso, secondo le modalità stabilite dal Regolamento stesso.

16 Organo amministrativo

16.1 La Società potrà essere amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, alternativamente:

(a) da un amministratore unico; ovvero

(b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto verrà deciso dai soci all'atto della nomina ("**Consiglio di Amministrazione**").

16.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'elezione del Consiglio d'Amministrazione è effettuata nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società pubblica.

16.3 L'Organo Amministrativo resta in carica per il periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, comunque non superiore a tre anni, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, e gli amministratori possono essere rieletti; alla prima nomina si provvede con l'atto costitutivo.

16.4 Fatta salva l'eventualità che essa avvenga all'unanimità di tutti i soci, nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la nomina dei membri avverrà sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai soci e sottoscritte dai rappresentanti di almeno l'8% (otto per cento) del capitale sociale.

Nella composizione delle liste dovrà trovare applicazione il principio dell'equilibrata proporzione tra i generi, secondo quanto prescritto dal comma 2, salvo il caso di liste con numero di candidati inferiori a tre. Ciascun socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di un'unica lista, composta al massimo di un numero di candidati pari a quello dei nominandi, fermo comunque restando che ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, etc., fino ad un numero pari a quello dei nominandi; i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in graduatoria decrescente; risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quozienti, nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano d'età.

Nel caso in cui, a seguito della procedura descritta, non risulti assicurato il principio dell'equilibrata proporzione tra i generi, secondo quanto prescritto dal c. 2, risulterà prioritariamente eletto il/i rappresentante/i del genere meno presente con i quozienti più elevati per lo specifico genere.

16.5 Qualora uno o più amministratori vengano a cessare per qualunque causa dal loro ufficio, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro temporanea sostituzione, con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea e sia sempre assicurato il principio

dell'equilibrata proporzione tra i generi, secondo quanto prescritto dal comma 2. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Qualora venga invece a mancare per qualsiasi ragione almeno la metà degli Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli Amministratori rimasti in carica dovranno senza indugio convocare l'Assemblea per la rinnovazione dell'intero Consiglio di Amministrazione, limitandosi nelle more a provvedere all'ordinaria amministrazione della Società.

- 16.6** Salvo che per quanto disciplinato dai precedenti commi, cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolati dalle norme di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti.

17 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 17.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, su convocazione del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente, ogniquale volta ne sia ravvisata l'opportunità, con cadenza almeno bimestrale, o quando ne facciano motivata richiesta scritta 1/3 (un terzo) degli Amministratori in carica.
- 17.2** Alla convocazione del Consiglio di Amministrazione si provvede mediante avviso indicante il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata postale o a mano, ovvero mediante telegramma, telefax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che renda comprovabile il ricevimento, da inviare presso il domicilio o indirizzo (risultanti agli atti della società) di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.
- 17.3** Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione mediante telegramma, fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che renda comprovabile il ricevimento, da inviare con le modalità di cui al comma precedente, con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore rispetto alla data fissata per la riunione.
- 17.4** I partecipanti alla riunione possono intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo che assicurino l'identificazione certa di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità per ciascuno di essi di intervenire alla discussione, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione nonché di esaminare e deliberare con contestualità.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il segretario, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

18 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 18.1** Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
- 18.2** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti. Le astensioni non vengono computate ai fini della determinazione della maggioranza.
- 18.3** Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare validamente in relazione alle materie indicate all'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento Controllo Analogo di propria competenza

solo a seguito dell'ottenimento di un parere preventivo da parte del Comitato di Controllo Congiunto che l'autorizzi in tal senso, secondo le modalità stabilite dal regolamento stesso.

18.4 Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione deve designare un segretario per la verbalizzazione delle riunioni, anche al di fuori dei suoi componenti.

18.5 Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si fa constare mediante processo verbale da iscriversi in apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

19 Poteri dell'Organo Amministrativo

19.1 L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società; più specificamente, ad esso è riconosciuta la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, eccezion fatta unicamente per quanto dalla legge o dal presente Statuto (art. 15.2) riservato in modo esclusivo all'Assemblea.

19.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri che riterrà più rispondenti all'attuazione dell'oggetto sociale, può delegare le proprie attribuzioni al Presidente, individuando i poteri delegati, le relative modalità di esercizio nonché le eventuali limitazioni che richiedano, per il compimento di atti determinati o di categorie di atti, la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

19.3 L'Organo Amministrativo è altresì competente a deliberare gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, qualora le stesse non lascino margine di discrezionalità.

19.4 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di nominare direttori, condirettori e vicedirettori e di nominare e revocare procuratori per singoli affari e/o categorie di affari determinandone i poteri e gli emolumenti.

20 Firma sociale e rappresentanza legale

20.1 La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e poteri. L'Organo Amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a Direttori, Procuratori speciali, dipendenti della società ed eventualmente terzi.

21 Rimborso spese e compenso

21.1 Agli Amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo.

22 Presidente e Vicepresidente

22.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, quando a ciò non abbia provveduto l'Assemblea o, per la prima volta i soci costituenti, elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente, che opera esclusivamente quale sostituto del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

22.2 Al Presidente sono attribuiti i poteri ed i compiti stabiliti dal presente Statuto.

In particolare, il Presidente rappresenta la Società nelle assemblee delle società partecipate attenendosi alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno delle assemblee medesime. Il Presidente mantiene inoltre i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio, sovrintende alle funzioni aziendali di controllo interno ed a quelle volte alla soddisfazione dell'interesse pubblico nell'erogazione del servizio ed al rispetto dei diritti degli utenti.

22.3 In caso di sua assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente; di fronte ai terzi, la firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

23 Organo di controllo e revisione legale dei conti

23.1 Nei casi previsti dalla legge, viene nominato con decisione dei soci un sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

23.2 I soci, con apposita decisione, possono, anche qualora non ricorrano i presupposti previsti dalla legge per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, nominare un sindaco unico o, alternativamente, un collegio sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro) e comunque nel rispetto dei criteri di riparto previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30.11.2012 n. 251.

I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al sindaco od ai sindaci effettivi, nel rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento, e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.

Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il sindaco o i sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili

23.3 L'organo di controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.

23.4 La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco o dal collegio sindacale, se nominati. Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'organo di controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale o ad una società di revisione, purché la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione.

24 Comitato di Controllo Congiunto

24.1 I soci della Società esercitano sulle attività della società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso il "Comitato di Controllo Congiunto".

24.2 Il controllo è effettuato dal Comitato di Controllo Congiunto in forma di indirizzo (autorizzazione preventiva) – monitoraggio (controllo contestuale) – verifica (controllo finale).

- 24.3** Nel caso in cui alla Società siano affidati più servizi in house, si procederà alla costituzione di uno o più sottocomitati.
- 24.4** Il funzionamento, la nomina dei suoi componenti e le materie di competenza del Comitato di Controllo Congiunto (e degli eventuali sottocomitati) sono regolate da apposito regolamento qui accluso quale **Allegato A**.

TITOLO IV ALTRE DISPOSIZIONI

25 Esercizio sociale

- 25.1** L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno di durata della Società.
- 25.2** Al termine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede a redigere il bilancio, completo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Provvede altresì alla relazione sulla gestione contenente quanto disposto dall'articolo 2428 c.c. nonché le ragioni della eventuale dilazione nella convocazione dell'Assemblea, consentita dall'articolo 12 del presente statuto.

26 Utili

- 26.1** La destinazione degli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino al limite di legge, è decisa dall'Assemblea che approva il bilancio.
- 26.2** Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la sede della Società ovvero presso la cassa designata dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dallo stesso.
- 26.3** I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

27 Scioglimento

- 27.1** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

28 Foro competente

- 28.1** Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci, fra i soci e la Società, fra la Società e gli Amministratori e/o i liquidatori, ovvero fra gli Amministratori e/o i liquidatori, per qualunque ragione e titolo, comunque relativa all'interpretazione, all'applicazione ed all'esecuzione del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, alla qualità di socio ed alla partecipazione e possesso di quote, anche in rapporto al trasferimento delle stesse, sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano.

29 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge vigente in materia di società a responsabilità limitata. In difetto di disciplina si applicano le norme in tema di società per azioni, se compatibili.

Valgono le disposizioni delle leggi speciali in materia, nonché i provvedimenti inerenti le Società a controllo pubblico.

Allegato A – Regolamento Controllo Analogico